



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
COSMO CROLLA	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

Liquidazione giudiziale – Reclamo – Competenza

Ud. 10/3/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18331/2025 R.G. proposto da
TIR TRUCK S.r.l.s., elettivamente domiciliata agli indicati
indirizzi PEC degli avv. Stefano De Ferrari, Giulia De Ferrari e
Paolo Signani, che la rappresentano e difendono

- ricorrente -

contro

**Liquidazione giudiziale TIR TRUCK S.r.l. e Procura
Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Genova**

- intimate -

avverso la sentenza n. 50/2025 della Corte d'Appello di Genova,
depositata il 12.8.2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
10.3.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA



Il Tribunale di Massa dichiarò aperta la liquidazione giudiziale di TIR TRUCK S.r.l.s., su istanza del Pubblico Ministero ed entro l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, superando l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata sul presupposto che il COMI («centro degli interessi principali» dell'impresa: art. 2, lett. *m*, c.c.i.i.) non fosse collocato presso la sede legale di Carrara, bensì in Comune di Santo Stefano di Magra e, quindi, nel circondario del Tribunale di La Spezia.

TIR TRUCK S.r.l.s. propose reclamo contro la sentenza del Tribunale, tra l'altro ribadendo l'eccezione di incompetenza, ma il gravame venne respinto dalla Corte d'Appello di Genova.

Contro la sentenza della corte territoriale TIR TRUCK S.r.l.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La liquidazione giudiziale è rimasta intimata.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'unico motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – degli artt. 27 e 28 CCII – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

La ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Genova abbia tenuto ferma la decisione del Tribunale di Massa in punto competenza territoriale del giudice, ritenendo di avere invece



dimostrato la non coincidenza del COMI dell'impresa con la sede legale della società.

2. Il ricorso è infondato.

La decisione della corte d'appello è basata (non sull'accertamento in concreto della corrispondenza tra sede legale e COMI di TIR TRUCK S.r.l.s., bensì) sul mancato superamento della presunzione legale relativa di coincidenza tra sede legale e COMI, posta dall'art. 27, comma 3, lett. c, c.c.i.i.

In questo senso, ovverosia quale elemento di prova discordante (art. 2729, comma 1, c.c.) che impedisce la costruzione di una presunzione semplice (*praesumptio hominis*) idonea a superare la presunzione legale relativa, va apprezzato il riferimento, nella sentenza impugnata, ai verbali di assemblea dai quali risulta che la discussione e l'approvazione dei bilanci di esercizio avvenivano presso la sede legale. La ricorrente non contesta l'importanza di tale aspetto ai fini dell'individuazione del COMI, essendo questo innanzitutto il luogo in cui si assumono le decisioni più rilevanti per la gestione dell'impresa, ma nega la corrispondenza al vero di quanto risulta dai verbali, sostenendo che si tratterebbe di una mera formalità burocratica, connessa anche al fatto che la società era gestita da una sola persona, amministratrice unica e socia totalitaria.

Nondimeno, il dato documentale rimane con il suo valore probatorio, che legittima il giudizio finale, comune in entrambi i gradi del giudizio di merito, di carenza del requisito della concordanza tra gli indizi, in mancanza del quale requisito la «prudenza del giudice ... non deve ammettere» le presunzioni semplici. Il rigore nella valutazione complessiva degli indizi è tanto più necessario e giustificato, laddove la legge pone una presunzione generale che – quantunque, sicuramente relativa e non assoluta (Cass. n. 21865/2025) – ha lo scopo di garantire



la certezza del diritto e la prevedibilità dell'individuazione del giudice competente (per l'affermazione che, anche con riferimento al medesimo criterio di competenza dettato dall'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento UE n. 848/2015, *«nel dubbio, deve concludersi per la coincidenza del COMI con la sede legale»* e che ciò *«è utile ad assicurare la maggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine al luogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenza principale e dunque alla disciplina applicabile»*, v. Cass. 9371/2025).

3. Rigettato il ricorso, non si dà luogo a decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.

4. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.3.2026.

Il Presidente

Francesco TERRUSI

